CAMERA DEI DEPUTATI N. 3386

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NOVELLI

—

Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio

Presentata l'11 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e la legge 25 marzo 1993, n. 81, il Parlamento ha cercato di fornire strumenti nuovi, capaci di rispondere in modo adeguato al funzionamento degli enti locali e dei loro amministratori dal momento elettorale e per tutto il periodo del loro mandato politico amministrativo.

L'esperienza di questi primi anni ha dimostrato in linea di massima la validità delle citate leggi anche se si rendono necessari alcuni aggiustamenti che sarebbe opportuno (sentite le associazioni dei comuni) mettere a fuoco prima della scadenza del primo turno delle amministrazioni elette nel 1993 con il nuovo sistema elettorale.

Si rende comunque necessario, anzi urgente, in attesa di una revisione migliorativa della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 25 marzo 1993, n. 81, al fine di sottrarre gli eletti negli organi di governo locale da continue tensioni rese possibili da cause oggettive insite nell'articolo 323 del codice penale, procedere alla abrogazione di questa norma, riguardante il reato di « abuso di ufficio ». Come è facilmente comprensibile, al di là della volontà dei singoli magistrati, ogni qualvolta chicchessia ritenga di essere stato danneggiato nei suoi interessi o di vedere avvantaggiato qualcun altro da un atto amministrativo anche generico può innescare una vertenza giudiziaria che provoca comunque turbamento nella vita dell'ente.

Il reato di abuso di ufficio non può essere abolito, ma va previsto in modo tassativo da apposita legge che disciplini la responsabilità degli amministratori pub-

blici. I cittadini italiani impegnati nel governo dei comuni, delle province, delle regioni e di tutti i poteri locali purtroppo anche a seguito delle note vicende conosciute come « tangentopoli », sono stati in molti casi, indiscriminatamente, sottoposti a giudizio, per presunte violazioni dell'articolo 323 del codice penale. La norma del codice non lascia, giustamente, poteri discrezionali di interpretazione e di applicazione, provocando centinaia di vertenze giudiziarie. Con la presente proposta di legge si propone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, mantenendo in vita il reato di abuso di ufficio soltanto nei casi previsti specificatamente da una apposita legge.

Si tratta di un provvedimento urgente tendente a rasserenare tutti coloro che svolgono funzioni di pubblico ufficiale, in modo particolare quell'esercito di amministratori locali che dedica larga parte della propria attività quotidiana in modo disinteressato al servizio della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale è abrogato.

2. Gli illeciti perseguibili a titolo di abuso d'ufficio saranno previsti in modo tassativo da una apposita legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3386
Lire 500